



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO STRAORDINARIO** CON I POTERI DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

N° 12 del 24/04/2018

OGGETTO: Nomina revisore dei conti triennio 2018-2021

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **16:15**, nella sala **Valesio** sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del 03/11/2017 e Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/12/2017.

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SERGI Claudio	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Davide Cuna.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Addì: 23/04/2018

Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Addì: 23/04/2018

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Visto il DPR in data 18.12.2017 di nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio.

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; • l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011; Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2013 (penultimo esercizio precedente) una

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2015 con la quale è stato eletto per il triennio 2015 /2017 l'organo di revisione;

Considerato che alla data del 28 marzo 2018 a seguito di sorteggio, avvenuto il 28.03.2018 presso l'Ufficio territoriale del Governo di Brindisi alla presenza del Dr. Domenico Marzo, per il Comune di Torchiarolo, sono stati estratti tre nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell'ente; i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti:

Cognome	Nome	Ordine di estrazione
Passalacqua	Vito Leonardo	Primo revisore estratto
Mavilio	Mario	Prima riserva estratta
Vacca	Giuseppe	Seconda riserva estratta

Considerato che il Dott. Passalacqua Vito Leonardo risulta essere il primo designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Preso atto che il primo dei sorteggiati, Passalacqua Vito Leonardo con nota del 23 aprile 2018 ha comunicato la sua accettazione;

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dr Passalacqua Vito Leonardo;

Visto inoltre l'art. 241, ultimo comma, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Richiamati: - il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali";

- il DM 31/10/2001 recante "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali";

- il DM 25/05/2005 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"; - il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 241, prevede che " il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale";

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo

bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;

c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;

d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”;

Visti:

a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;

b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto “considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).”;

c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale EmiliaRomagna - osserva che “la ratio dell'art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell'Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011”;

Considerato che il Dm. Interno 20 maggio 2005, recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”, con l'art. 3, dispone che “ai componenti dell'Organo di revisione economico finanziaria dell'Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo, dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in

apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'Organo di revisione. Ai componenti dell'Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'Organo esecutivo dell'Ente".

Che alla luce della norma sopra citata, spettano al Revisore degli Enti Locali:

- il rimborso delle spese di viaggio (spese per auto, pedaggio autostradale, spese per mezzi di trasporto, parcheggio);
- il rimborso delle spese per il vitto;
- il rimborso delle spese per l'alloggio.

Che si ritiene quindi determinare forfettariamente tali spese in € 250,00 mensili oltre Iva e Cap

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di provvedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dr. Passalacqua Vito Leonardo;
2. di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. Di determinare il compenso annuo nel modo seguente:
 - base Dm 25/05/2005 Euro 6.490,00
 - Maggiorazione 10% ex art.1 lett.a) dm 20/5/2005 € 649,00
 - Maggiorazione 10% ex art.1 lett.b) dm 20/5/2005 € 649,00
5. Di determinare forfettariamente in € 250,00 mensili oltre Iva e cap per legge, il rimborso spese, viaggio, vitto ed alloggio.
6. di dare atto che l'impegno complessivo annuo è pari ad € 13.687,82
7. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
SERGI Claudio

Il Segretario Generale
Dott. Davide Cuna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal _____03/05/2018_____ al _____18/05/2018_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.

Torchiarolo, Lì

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)

Torchiarolo, lì 03/05/2018

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo